



Consolato d'Italia
Friburgo

ELEZIONI COM.IT.ES. 2026

Predisposizione e presentazione liste elettorali



Nel 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'Estero (Com.It.Es.).

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 395/2003, le liste possono essere **presentate all'Ufficio elettorale** nelle ore d'ufficio **dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all'indizione**.

La raccolta delle firme, la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche possono avvenire sin da ora.

Le liste sono formate da un numero di

candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri o 22 per i Com.It.Es. composti da 18 membri. (DPR 395/2003, art 14, co 2).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Documentazione

Le [dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati](#) possono essere firmate in [atti \(fogli\) separati](#). Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:

1. [le dichiarazioni di accettazione della candidatura](#) da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate;
2. **i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione.** Tali certificati sono rilasciati dall'ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell'ufficio stesso, **a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione** delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
3. **la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente** per il comitato elettorale circoscrizionale;
4. **le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche.** Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto b).



Consolato d'Italia
Friburgo

ELEZIONI COM.IT.ES. 2026

Predisposizione e presentazione liste elettorali

Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

Sottoscrizioni e autentiche delle firme

Ai sensi della normativa vigente (Art.13, comma 1, Legge 286/2003), i sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Com.It.Es.. I sottoscrittori **non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della sottoscrizione.**

L'art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a **200** per la collettività del Consolato d'Italia a Friburgo (**superiore a 50.000 italiani residenti**).

Per ogni sottoscrittore va indicato:

- cognome;
- nome;
- luogo e la data di nascita.

Ai sensi della legislazione in vigore, **le firme possono essere autenticate solo dagli Uffici consolari di I categoria**, con esclusione quindi dei Consoli Onorari. L'autentica è sempre gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).

Al fine di agevolare la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche, gli interessati potranno sin d'ora recarsi presso il Consolato negli orari di apertura dedicati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Consolato all'indirizzo e-mail dedicato: elettorale.friburgo@esteri.it.

Al momento della firma, il sottoscrittore dovrà essere identificato tramite un documento di riconoscimento (passaporto o carta d'identità), purché munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Consolato d'Italia a Friburgo all'indirizzo email dedicato: elettorale.friburgo@esteri.it

Si invita a prendere visione dell'[informativa sulla protezione dei dati personali relativa al rinnovo dei Com.It.Es. 2026](#)

Requisiti

Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura **non è ammessa:**

- quando il candidato è minorenni;
- quando la candidatura è presentata per più liste;
- quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
- quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.



Consolato d'Italia
Friburgo

ELEZIONI COM.IT.ES. 2026

Predisposizione e presentazione liste elettorali

Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono **eleggibili** i cittadini italiani:

- residenti nella circoscrizione consolare;
- candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
- iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
- in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall'articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione

Non sono eleggibili:

- i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto;
- coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all'atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
- gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all'atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
- coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
- coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
- coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.